comune di trieste
segreteria generale
attività organi istituzionali
PROT B 10/4 - 1 - 4/1 - 2022 (5057)

Disciplina dello svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica mediante audio-videoconferenza

adottato con deliberazione giuntale n. 332 del 27 luglio 2022

TriesTe

ARTICOLO 1
OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale del Comune di Trieste in modalità telematica mediante audio-videoconferenza;
2. Per audio-videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione contemporanea tra gruppi di persone in due o più luoghi diversi attraverso modalità telematiche audio-video compresenti. Non sono pertanto ammesse modalità di partecipazione telefonica;
3. Le riunioni in modalità telematica si attuano mediante lo strumento della audio-videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la partecipazione a distanza del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Generale, dei Vice Segretari Generali, degli uffici di supporto e di altri soggetti terzi autorizzati a partecipare con la possibilità per tutti di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, assicurando l'esercizio delle prerogative del Sindaco e degli Assessori e le funzioni attribuite al Segretario Generale, o chi ne fa le veci, ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nonché l'applicazione, nei limiti della compatibilità dello Statuto vigente;
4. Non è ammesso lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità mista.

ARTICOLO 2
VALIDITA' DELLA SEDUTA E REQUISITI TECNICI DEL SISTEMA OPERATIVO

1. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza:
   a. di accertare la tracciabilità e l'identità dei componenti che partecipano in audio e video,
   b. di consentire ai partecipanti la possibilità di intervenire e di consentire da parte del Presidente la possibilità di regolare lo svolgimento della discussione,
   c. di constatare e proclamare i risultati della votazione,
   d. la garanzia che il Segretario Generale e il personale di supporto abbiano la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato;
   e. la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito,
   f. la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta comunale.

ARTICOLO 3
CONVOCAZIONE

1. Il Sindaco, o chi ne fa le veci in caso di sostituzione, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, al fine di assicurare la migliore operatività della Giunta comunale valuta l'opportunità e/o la necessità di tenere la seduta da remoto in modalità telematica;
2. L'avviso di convocazione, oltre all'elencazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno deve esplicitamente riportare l'indicazione che la riunione si terrà con la modalità telematica di audio-videoconferenza convenzionalmente presso la Sala della Giunta del Comune sita in Trieste largo Granatieri 2;

3. Al momento della convocazione della seduta in audio-videoconferenza saranno fornite ad ogni partecipante le indicazioni per le modalità di accesso alla piattaforma informatica individuata per il collegamento in videoconferenza.

ARTICOLO 4
DOCUMENTI

1. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene trasmessa ai componenti dell'Organo collegiale attraverso di sistemi informatici di generazione di documenti digitali e/o attraverso strumenti di condivisione di files;
2. Il medesimo sistema può essere utilizzato anche in corso di seduta, al fine di consentire la conoscibilità di ulteriori atti e documenti indispensabili al prosieguo della seduta.

ARTICOLO 5
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. Ciascun componente della Giunta comunale che partecipa in audio-videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale;
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che garantisca il rispetto delle prescrizioni della presente disciplina;
3. Ciascun partecipante a qualsiasi titolo intervenuto alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale;
4. Le modalità di svolgimento della seduta e degli interventi dei partecipanti sono definite dal Presidente della Giunta comunale.

ARTICOLO 6
FORMA DELLE SEDUTE

1. Le sedute della Giunta comunale si tengono in forma segreta fatto salvo quanto previsto dal comma 1bis dell'articolo 78 dello Statuto dell'Ente;
2. I componenti della Giunta comunale e chiunque vi partecipi a qualunque titolo devono assicurare, in apertura di seduta, che il luogo dal quale si connettono è idoneo a garantire la riservatezza del Collegio e che non sono presenti altre persone.

ARTICOLO 7
NUMERO LEGALE

1. La seduta della Giunta comunale si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione e diviene valida agli effetti deliberativi con la verifica dei presenti, simultaneamente collegati, secondo il quorum previsto dall'articolo 79 dello Statuto. La presenza è accertata dal Presidente della seduta assistito dal Segretario Generale o suo delegato, mediante appello nominale e riscontro a video della identità dei partecipanti. La presenza accertata con tali modalità è strumentale al rilascio delle attestazioni di cui agli articoli 79 e 80 del decreto legislativo 18 agosto 267;
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta;

3. Chi si assenta, anche temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato alla piattaforma di audio-videoconferenza, non viene computato nel quorum del numero legale.

ARTICOLO 8
VOTAZIONE

1. Il voto è sempre palese ed è espresso per appello nominale effettuato dal Segretario Generale;
2. Il voto è valido se espresso dagli aventi diritto in forma che consenta l'audio-visione degli stessi dinnanzi al proprio dispositivo;
3. Il voto palese può essere svolto anche attraverso sistemi telematici che ne garantiscano la riservatezza e consentano di associare l'espressione del voto al votante;
4. Al termine di ciascuna votazione il Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale, ne proclama l'esito.

ARTICOLO 9
NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente provvedimento, è fatto rinvio allo Statuto comunale, al Testo Unico degli Enti Locali e alle eventuali disposizioni normative disciplinanti la materia;
2. Per tutto quanto non disciplinato decide il Presidente della Giunta comunale.